

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**”PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE DISPONIBILI
IN BANDA TELEVISIVA PER SISTEMI DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE
TERRESTRE E MISURE ATTE A GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA
CONCORRENZA E A TUTELA DEL PLURALISMO AI SENSI DELL’ART. 3-
QUINQUES DELLA LEGGE N. 44/2012”**

CAPO I – Definizioni, oggetto e condizioni

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “frequenze in gara”: le frequenze (canali) del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale), disponibili per l’assegnazione ai sensi del presente provvedimento, su base nazionale, utilizzabili per sistemi di diffusione televisiva digitali, secondo lo standard DVB terrestre; esse sono suddivise in due sottoinsiemi, nominati U ed L, rispettivamente ove sopra o sotto il limite nominale di 694 MHz;
 - b. “lotto in gara”: una o più frequenze (canali) in gara utilizzabili sul territorio nazionale per realizzare una rete di diffusione secondo i criteri ed i parametri tecnici previsti dal Piano, in modalità SFN per macroaree di diffusione; ai fini del presente provvedimento sono definiti 3 lotti di assegnazione con frequenze nel sottoinsieme U di cui alla precedente lettera a., identificati come U1, U2 e U3, e 3 lotti di assegnazione con frequenze nel sottoinsieme L di cui alla precedente lettera a, identificati come L1, L2 ed L3; tutti i lotti possono essere utilizzati con tecniche di tipo DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche quali il DVB-T2; ciascun lotto è associato ad un singolo diritto d’uso;
 - c. “operatore di rete”: un soggetto che ha conseguito l’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della delibera n. 353/11/CONS ovvero che è in possesso dei

requisiti per il conseguimento della citata autorizzazione e si impegna a conseguirla in caso di aggiudicazione entro 60 giorni;

- d. “operatore integrato”: un soggetto che, direttamente o tramite società controllate, controllanti o collegate, possiede l’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri e il diritto d’uso di frequenze per il servizio di diffusione televisiva terrestre, nonché l’autorizzazione per operatore di rete ai sensi dell’art. 16 della delibera n. 353/11/CONS, su base nazionale;
- e. “operatore nuovo entrante”: un soggetto che alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento non ha la titolarità d’uso di reti televisive terrestri operanti sul territorio nazionale né è titolare di diritti d’uso di frequenze per il servizio di diffusione televisiva su base nazionale;
- f. “operatore esistente di tipo A”: un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrato, che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, possiede diritti d’uso di frequenze (canali) per al più una rete in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale;
- g. “operatore esistente di tipo B”: un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrato, che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, possiede diritti d’uso di frequenze (canali) per due reti in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale;
- h. “operatore esistente di tipo C”: un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, eventualmente integrato, che, alla data della presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, possiede diritti d’uso di frequenze (canali) per tre o quattro reti in tecnica DVB-T o successive evoluzioni tecnologiche per la diffusione televisiva terrestre su base nazionale;
- i. “fornitore di contenuti indipendente”: un soggetto che ha l’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri di cui al Capo II della delibera n. 353/11/CONS e non sia integrato con alcun operatore esistente di tipo C.
- l. “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

- m. “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in gara e dà loro avvio.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1, rispettivamente lettera d., e., f., g., h., i., i soggetti che:
- a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto di cui al comma 1, rispettivamente lettere d., e., f., g., h., i.;
 - b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto di cui al comma 1, rispettivamente lettere d., e., f., g., h., i.;
 - c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto di cui al comma 1, rispettivamente lettere d., e., f., g., h., i..
3. Ai fini di quanto definito al comma 2, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177 del 2005, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.
4. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, al Codice delle comunicazioni elettroniche e all’articolo 1, comma 1, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Art. 2

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce, secondo quanto previsto dall’art. 3-*quiquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, le procedure e le condizioni per il rilascio ad operatori di rete dei diritti d’uso delle frequenze in gara organizzate in lotti ai sensi dell’articolo 3, per la realizzazione di reti ai fini dell’offerta di servizi pubblici di diffusione televisiva terrestre su base nazionale. In caso di aggiudicazione, gli operatori eventualmente integrati sono obbligati alla separazione societaria in accordo con quanto previsto all’art. 5, comma 1, lett. g), n. 2), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.
2. Gli aggiudicatari sono responsabili della gestione e dell’utilizzo delle frequenze per la realizzazione, per ciascun lotto aggiudicato, di una rete di diffusione nazionale e della

selezione ed aggregazione di programmi realizzati dai fornitori di servizi di media audiovisivi da diffondere sulla medesima rete.

3. Le frequenze in gara individuate dal presente provvedimento sono soggette alle condizioni e ai parametri di utilizzo di cui all'allegato A della delibera n. 300/10/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, ed alle limitazioni del coordinamento internazionale.

4. I diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento sono rilasciati all'esito di una procedura unitaria da effettuare in contemporanea per tutti i lotti in gara.

Art. 3

(Descrizione dei lotti in gara, durata e trasferibilità dei diritti d'uso)

1. Sulla base delle frequenze disponibili sono assegnabili 6 diritti d'uso per le frequenze per sistemi DVB su base nazionale, corrispondenti ai 6 lotti in gara, di seguito specificati.

- a. lotto L1: multiplex 2-SFN utilizzante i canali 6 e 7 con la configurazione di rete di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 90%;
- b. lotto L2: multiplex 2-SFN utilizzante il canale 25 con la configurazione di rete di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento; la copertura nominale stimata di popolazione è pari all'82%;
- c. lotto L3: multiplex 3-SFN utilizzante i canali 23, 24 e 28 con la configurazione di rete di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento; la copertura nominale stimata di popolazione è pari attualmente al 78% ;
- d. lotto U1: multiplex 1-SFN utilizzante il canale 54; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 95%;
- e. lotto U2: multiplex 1-SFN utilizzante il canale 55; la copertura nominale stimata di popolazione è pari al 97%;
- f. lotto U3: multiplex 1-SFN utilizzante il canale 58; la copertura stimata di popolazione è pari al 97%.

2. Le caratteristiche tecniche dei lotti di cui al comma precedente sono definite nell'Allegato 1 al presente provvedimento, che costituisce, altresì, modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale.

3. Il Ministero dello Sviluppo economico assicura il rispetto dei criteri stabiliti nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale nell'assegnazione dei diritti d'uso di cui alla presente procedura.
4. I diritti d'uso delle frequenze di tipo L rilasciati con le procedure di cui al presente provvedimento scadono il 31 dicembre 2032.
5. I diritti d'uso delle frequenze di tipo U rilasciati con le procedure di cui al presente provvedimento scadono il 31 dicembre 2017, non sono in ogni caso rinnovabili e le relative frequenze ritornano nella disponibilità dello Stato, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria, e dall'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, comma 2, lett. c).
6. I diritti d'uso di cui al presente provvedimento sono trasferibili nel rispetto della destinazione d'uso e dei parametri tecnici di cui al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive digitali terrestri, conformemente all'art. 14-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche, salvo quanto specificato al successivo art. 7, comma 6.

CAPO II - Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

Art. 4 (Presentazione della domanda)

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento è aperta a tutti soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 25 del Codice, o che si impegnino a conseguirla entro 60 giorni dall'aggiudicazione, e dei requisiti stabiliti nel successivo bando di gara. Per gli operatori nuovi entranti aggiudicatari la durata dell'autorizzazione di operatore di rete è pari alla durata del diritto d'uso.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 possono comprendere, tra l'altro, l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti all'utilizzo delle frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi, anche eventualmente verificata mediante la presentazione di piani tecnici di copertura.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione, salvo quanto previsto al precedente comma 1.
4. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

- a. l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
- b. per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
- c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;
- d. l'oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
- e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

5. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti, anche in posizione non di controllo, di consorzio:

- a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante;
- b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;
- c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante;
- d. ove componenti, partecipino singolarmente.

6. Ai fini di quanto previsto al comma 5, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177 del 2005, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

7. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara. Il deposito cauzionale può essere adeguato all'andamento della fase dei miglioramenti competitivi, secondo quanto previsto dal bando di gara.

8. Ciascun partecipante, tenuto conto di quanto previsto all'art. 7, specifica all'atto della domanda il numero di lotti per i quali si candida all'assegnazione del relativo diritto d'uso.

9. I soggetti che richiedono la partecipazione per l'assegnazione del diritto d'uso per più di un lotto, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

Art. 5

(Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze)

1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso dei lotti in gara sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascun lotto, basate sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascun lotto in gara ed indicato nello stesso bando di gara, in base ai criteri di cui all'art. 10, comma 1.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono rese pubbliche.
3. Al termine delle procedure di cui al comma 1, il Ministero assegna i diritti d'uso agli aventi titolo, secondo le modalità specificate nel bando di gara.
4. Nello svolgimento della procedura di cui al presente provvedimento il Ministero può avvalersi di un apposito *advisor*.

Art. 6

(Procedura in caso di frequenze non assegnate)

1. Qualora all'esito delle procedure di cui all'art. 5 fossero rimasti diritti d'uso non assegnati, l'Autorità si riserva di definire successivamente la destinazione delle relative frequenze valutando prioritariamente il concorso alla riorganizzazione dello spettro radioelettrico per garantire, secondo i principi fissati dall'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla legge 26 aprile n. 44, la destinazione dello spettro radio per gli obiettivi comunitari ed internazionali, anche per aree territoriali.

CAPO III - Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e pluralismo

Art. 7

(Misure a favore della concorrenza)

1. Le offerte sono soggette ad un “*cap*” fissato ad un livello tale da impedire che alcun operatore possa arrivare a detenere complessivamente più di cinque multiplex nazionali DVB-T. In caso di richiesta di riesame, nell'ambito della gara, delle limitazioni dei diritti d'uso già assegnati, secondo quanto previsto all'art. 14-*bis* del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ed il Ministero tengono conto dell'eventuale

raggiungimento del “cap” di cinque multiplex DVB-T da parte dell’operatore richiedente.

2. Il lotto L identificato con L1 è riservato agli operatori nuovi entranti o operatori esistenti di tipo A o di tipo B, ivi inclusi operatori nazionali integrati operanti su piattaforme di radiodiffusione diverse da quella digitale terrestre, nel rispetto del “cap” di cui al comma 1.

3. Il lotto L identificato con L2 è riservato agli operatori nuovi entranti o operatori esistenti di tipo A, nel rispetto del “cap” di cui al comma 1.

4. Il lotto L identificato con L3 è riservato agli operatori nuovi entranti o operatori esistenti di tipo A o di tipo B, diversi dagli operatori nazionali integrati operanti su piattaforme di radiodiffusione televisiva diverse da quella digitale terrestre, nel rispetto del “cap” di cui al comma 1.

5. Gli aggiudicatari dei lotti del sottoinsieme L non possono utilizzare capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti che appartengono esclusivamente all’offerta commerciale di operatori che hanno raggiunto il “cap” di cui al comma 1, anche in esito alle richieste di riesame delle limitazioni ai diritti d’uso esistenti ai sensi dell’articolo 14bis del Codice delle comunicazioni elettroniche.

6. I diritti d’uso per i lotti riservati di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono trasferibili, nemmeno in parte, per un periodo di tre anni dall’aggiudicazione mediante *trading* o *leasing* o cessione del relativo ramo d’azienda, conseguito anche attraverso modifiche del controllo delle rispettive imprese ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 646/06/CONS, o mediante qualunque altra fattispecie che ai sensi della normativa vigente comporti la variazione del controllo.

Art. 8

(Criteri e priorità per la cessione della capacità trasmissiva)

1. Gli aggiudicatari che raggiungono il “cap” di cui all’articolo 7, comma 1, per il quinto lotto aggiudicato, a scelta dell’aggiudicatario, sono obbligati a cedere secondo le modalità fissate nel presente articolo, almeno il 40% della capacità dei singoli mux indicati a fornitori di contenuti indipendenti. La capacità oggetto di riserva non può essere utilizzata per trasmettere contenuti che appartengono all’offerta commerciale di operatori che hanno raggiunto il predetto “cap” di cinque multiplex.

2. L’obbligo di cessione di cui al comma 1, a condizioni orientate al costo, decorre dalla data di assegnazione delle frequenze e resta in vigore per l’intera durata del diritto d’uso.

3. Ai fini della base di calcolo della capacità trasmissiva si considera l’obbligo come relativo alla capacità fissata dagli standard internazionali e dalle migliori pratiche del settore per le relative tecnologie. Tali valori possono essere rivisti in relazione all’evoluzione tecnologica.

4. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione gli operatori obbligati alla cessione della capacità trasmissiva di cui al comma 1, trasmettono all'Autorità le condizioni contrattuali della cessione della capacità trasmissiva, e le condizioni economiche di offerta, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare l'orientamento al costo, e le rendono altresì pubbliche. L'Autorità verificata la non corrispondenza delle condizioni di offerta a quanto stabilito nel presente provvedimento, può richiederne all'operatore la modifica.

5. Ciascun operatore obbligato ai sensi del comma 1, acquisisce le manifestazioni di interesse dei fornitori di contenuti che intendono avvalersi della capacità trasmissiva di cui al presente articolo, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 120 giorni dall'approvazione delle condizioni contrattuali ed economiche di cui al comma precedente. In presenza di richieste superiori al 40% della capacità trasmissiva per la quale sussiste l'obbligo di cessione, al fine di garantire il più ampio pluralismo e condizioni di parità di trattamento, il soggetto obbligato, individua i fornitori di contenuti da veicolare, secondo principi di trasparenza, obiettività e non discriminazione, attribuendo priorità a ciascuna manifestazione di interesse sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) innovatività della tecnologia prevista per l'irradiazione dei programmi (HD incluso eventualmente 3D);
- b) caratteristiche dei piani editoriali privilegiando le offerte di maggior qualità in termini di generi, varietà e durata della programmazione.

6. Ciascun operatore obbligato trasmette all'Autorità la lista dei fornitori di contenuti individuati. L'Autorità verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti in capo ai fornitori di contenuti indicati nella predetta lista.

7. All'esito della verifica di cui al comma 6, l'Autorità comunica l'ammissibilità o la non ammissibilità dei fornitori di contenuti all'accesso alla capacità trasmissiva di cui al presente articolo.

8. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera n. 352/08/CONS. L'accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento instauratosi innanzi all'Autorità o durante l'eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell'Autorità.

Art. 9

(Misure per la realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti)

1. Gli operatori nuovi entranti che risultino aggiudicatari dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento godono di un diritto di accesso, a condizioni

economiche orientate ai costi, ai servizi di trasmissione, in termini di elementi della rete di trasmissione e risorse correlate, che gli operatori che già dispongono di reti televisive con un grado di copertura superiore al 75% della popolazione nazionale indipendentemente dalla loro partecipazione alla procedura sono obbligati ad offrire ai predetti aggiudicatari per un periodo di 5 anni dalla data dell'effettivo accesso a tali servizi, secondo quanto previsto all'art. 89, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Un eventuale rifiuto dell'accesso potrà essere giustificato solo da ragioni di obiettiva impossibilità che saranno oggetto di controllo da parte dell'Autorità.

2. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, i soggetti obbligati ai sensi del comma 1 comunicano all'Autorità le condizioni economiche di offerta dei servizi di trasmissione, che devono essere orientate ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura dei servizi. L'operatore obbligato ai sensi del comma 1 ha l'onere di fornire all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni comunicate ai fini della rispondenza ai principi del presente articolo e può richiedere modifiche adeguatamente motivate. I listini valutati dall'Autorità devono essere pubblicati dai soggetti obbligati sui propri siti web.

3. Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile, il periodo di cinque anni di cui al comma 1 può essere prorogato, su richiesta dell'operatore interessato entro sei mesi dalla scadenza, in caso di documentata persistenza di ragioni oggettive che hanno ostacolato lo sviluppo della rete da parte dei nuovi entranti, sentiti i soggetti obbligati per un ulteriore periodo di tre anni.

4. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera n. 352/08/CONS. L'accesso non potrà essere interrotto o sospeso durante il procedimento instauratosi innanzi all'Autorità o durante l'eventuale contenzioso instaurato davanti alle autorità giurisdizionali competenti in relazione alla decisione dell'Autorità.

Art. 10

(Criteri per la fissazione del minimo d'asta e norme sui contributi)

1. Il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 è determinato, per ciascun lotto, a partire da una misura non inferiore al valore attualmente fissato dal Codice e successivi provvedimenti attuativi per i contributi per l'uso delle frequenze per sistemi mobili a larga banda a 900 MHz, sulla base dei criteri di seguito elencati:

- a. in misura proporzionale all'ampiezza di spettro che compone ciascun lotto;
- b. in misura proporzionale alla durata delle frequenze che compongono ciascun lotto;

- c. in misura proporzionale alla copertura nazionale nominale stimata in termini di popolazione delle frequenze che compongono ciascun lotto;
 - d. introducendo fattori di sconto massimi, differenziati per lotti.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine delle procedure di cui all'art. 5, per i diritti d'uso relativi, a titolo di contributo per la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del Codice.
3. Il versamento dell'offerta aggiudicataria, ove così previsto dal bando di gara, può essere eventualmente rateizzato secondo le modalità specificate nel bando stesso. L'eventuale rateizzazione, anche parziale, non implica la trasformazione dell'offerta aggiudicataria in contributo annuale.
4. Gli aggiudicatari sono tenuti a corrispondere gli altri contributi previsti dalla normativa vigente per gli operatori di rete di servizi di radiodiffusione terrestre, nonché gli altri diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente provvedimento, nonché gli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del Codice.
5. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono ripartiti tra gli aggiudicatari e la loro misura e le modalità di pagamento sono fissati nel bando di gara.

Art. 11

(Obblighi degli aggiudicatari)

1. Ciascun aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di operazioni di rete ed utilizzo delle frequenze relative al diritto d'uso aggiudicato.
2. Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di raggiungere la copertura di almeno il 35% della popolazione nazionale con le frequenze di ciascun lotto assegnato, purché sia compreso almeno il 5% della popolazione di ciascuna regione ove vi sia la disponibilità delle frequenze, entro 30 mesi dal rilascio del titolo, e di almeno il 51% della popolazione nazionale, purché sia compreso almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione, entro 5 anni dal rilascio del titolo, ed avviare il servizio commerciale entro 12 mesi entro un'area di servizio pari almeno al 10% della popolazione nazionale. Il servizio commerciale è inteso nella forma di offerta di accesso *wholesale* al fornitore di contenuti. Al termine dei 5 anni il servizio dovrà essere attivo su tutte le regioni. A tal fine, gli

aggiudicatari presentano entro 60 giorni dal rilascio dei diritti d'uso il proprio piano di copertura corredato da ogni elemento utile a dettagliare le modalità per raggiungere la copertura indicata. I piani di copertura approvati entrano a far parte degli obblighi dell'aggiudicatario e formano parte integrante del diritto d'uso. La mancata presentazione del piano nel termine fissato è una violazione degli obblighi e comporta la sospensione dei diritti d'uso.

3. Il piano di copertura di cui al comma precedente comprende la descrizione della rete in relazione allo standard DVB adottato e la tempistica di realizzazione della rete. Il progetto della rete deve essere completo in ogni suo elemento e corredato da una descrizione grafica nella quale sono indicate le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento necessari alla diffusione dei programmi e da una descrizione dell'affidabilità e della qualità della trasmissione.

4. I piani di copertura sono pubblicati in sintesi dal Ministero dello sviluppo economico. Essi sono modificabili nel corso del tempo, nel rispetto degli obiettivi fissati, previo assenso del Ministero.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento delle condizioni relative ai diritti d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, ivi incluso l'obbligo di copertura e quello di avvio commerciale del servizio, può essere disposta la revoca del diritto d'uso nelle aree interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze assegnate. Nel caso l'obbligo di copertura non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca totale del diritto d'uso, fatti salvi i diritti dei fornitori di contenuti indipendenti cessionari della capacità trasmissiva ai sensi dell'articolo 8, nei confronti dei quali l'Autorità promuoverà una diversa allocazione di capacità trasmissiva. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate. I contratti di fornitura con i soggetti fornitori di contenuti devono esplicitamente prevedere l'evenienza della revoca del diritto d'uso.

6. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di fornitura dei pertinenti servizi, ed a rispettarne i relativi obblighi.

7. Gli aggiudicatari sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità ed a comunicare ed aggiornare i dati relativi agli impianti di radiodiffusione, secondo le disposizioni in vigore.

8. Gli aggiudicatari tenuti agli obblighi di cessione della capacità trasmissiva sono soggetti al monitoraggio da parte dell'Autorità.

9. L'Autorità verifica il mantenimento del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente provvedimento da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso le verifiche svolte ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS e, ove

riscontri una violazione in materia, provvede a segnalare al Ministero dello sviluppo economico per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

10. Gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili.

11. Gli aggiudicatari sono tenuti a rispettare le norme tecniche che potranno essere adottate ed imposte dall'amministrazione al fine del coordinamento internazionale delle frequenze. Gli aggiudicatari individuano le opportune tecniche di mitigazione per evitare eventuali residui problemi di interferenze con le bande adiacenti e le adottano in maniera proporzionata e giustificata, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e *best practices* anche internazionali.

12. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale e quanto previsto al comma precedente per l'interferenza in banda adiacente, qualora l'applicazione delle norme tecniche previste non garantisca la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, gli operatori devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande contigue nelle medesime aree. Nel far ciò gli operatori interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. L'amministrazione competente può imporre norme tecniche più restrittive, incluse specifiche tecniche di mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, in maniera giustificata e proporzionata, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva ed assicurare l'uso efficiente dello spettro.

13. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 12 (Disposizioni finali)

1. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande e non costituisce titolo per la futura utilizzazione delle frequenze per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva.

2. Gli obblighi previsti per gli aggiudicatari, incluso il pagamento dell'offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d'uso e la loro

inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti. In particolare i requisiti di ammissione alla procedura di aggiudicazione e quelli relativi al raggiungimento di una copertura minima, devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d'uso.

3. E' abrogata la delibera n. 497/10/CONS.